



COMUNE DI MONTEMILETTO PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha posto in evidenza "la necessità di qualificare - nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie dell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- si verificano spesso fenomeni di abbandono di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RILEVATA la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTI

- l'art. 54 della Legge n. 120 del 29/07/2010;
- l'art. 50 comma 7-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modifiche con Legge 18/04/2017 n. 48;
- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, durante le manifestazioni:

- 1. il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande dalle ore 19:00 alle 7:00 del giorno successivo;**
- 2. la somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico.**

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa da € 25,00 e € 500,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

E' fatto obbligo in tutti gli esercizi di esporre il cartello di avviso recante l'informativa del divieto di cui trattasi per l'utenza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Montemiletto e alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

Essa riveste carattere di temporaneità e si applica fino al 30/09/2021.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate per la esecuzione del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.